

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ROTTAMAZIONE-QUINQUIES)

(Adottato ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato dal Comune di Atri nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e in attuazione della L. 199/2025, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie (IMU, TARI, TASI, ecc.) e patrimoniali (Canone Unico, Sanzioni CdS, ecc.), non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910 o di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

La definizione agevolata si applica ai carichi pendenti o agli atti notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di esecutività del presente regolamento.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

ARTICOLO 2 – BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per le Entrate Tributarie, la definizione agevolata consente l'estinzione del debito mediante il pagamento:

- a) della quota capitale del tributo omesso o parzialmente versato;
- b) delle spese di notifica, delle spese per procedure esecutive e degli oneri di riscossione documentati.

Sono integralmente annullati le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi, compresi quelli di mora.

Per le Entrate Patrimoniali diverse dalle sanzioni al Codice della Strada, la definizione consente l'estinzione del debito versando il capitale e le spese documentate, con esclusione degli interessi e delle sanzioni accessorie.

Per le Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell'art. 1, comma 97, della L. 199/2025 la definizione agevolata prevede il pagamento integrale della sanzione (multa) e delle spese. L'agevolazione consiste esclusivamente nell'annullamento degli interessi, compresi quelli di mora e le maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981.

~~La definizione può riguardare esclusivamente l'intera posizione debitoria e non può espressamente essere prevista per definire il singolo debito incluso in un'ingiunzione o accertamento.~~

Il contribuente può scegliere liberamente quali debiti includere nella definizione agevolata, senza l'obbligo di estendere l'adesione a tutte le cartelle e/o ingiunzioni presenti. E' inoltre possibile definire anche singoli carichi contenuti all'interno della medesima cartella e/o ingiunzione di pagamento (emendamento approvato con Consiglio Comunale del 30 maggio 2026).

ARTICOLO 3 – ISTANZA DI ADESIONE

Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, entro e non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Nella dichiarazione il debitore indica il numero di rate prescelto (nel rispetto dei minimi di cui all'Art. 4) e assume l'impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi interessati.

La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Atri;
- b) Tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti, ecc.) con delega scritta;
- c) Consegna fisica presso l'Ufficio Protocollo.

Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione dell'istanza di cui al presente art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi, le ipoteche, le azioni esecutive già avviate alla data di presentazione della dichiarazione suddetta.

ARTICOLO 4 – EFFETTI SULLE RATEIZZAZIONI IN CORSO.

La presentazione dell'istanza di cui all'Art. 3 determina la sospensione automatica dei versamenti relativi a precedenti piani di rateizzazione ordinaria o agevolata riferiti ai medesimi carichi.

Una volta perfezionato il pagamento della prima o unica rata della Definizione Agevolata (Rottamazione-quinquies), i precedenti piani di rateizzazione si intendono automaticamente revocati e sostituiti dal nuovo piano. Le somme già versate a titolo di capitale e spese di notifica/esecutive rimangono acquisite dall'Ente e vengono scomutate dal totale dovuto per la definizione; non sono invece rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. Nei 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'Art.3, il Comune comunica al debitore l'ammontare complessivo dovuto per la definizione e trasmette i relativi modelli di pagamento.

2. Opzioni di versamento: Il debito può essere estinto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento inviata dal Comune, oppure attraverso un piano di rateizzazione scelto dal contribuente nell'istanza di adesione:
 - Piano Mensile: fino a un massimo di 36 rate consecutive, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.
 - Piano Trimestrale: fino a un massimo di 12 rate consecutive, con scadenze il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.
3. Rata Minima: L'importo di ciascuna rata non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00 qualora venga scelto un piano di rateizzazione su base mensile, e € 300,00, qualora invece venga scelto un piano di rateizzazione su base trimestrale. Se numero di rate richiesto determina un importo inferiore, il piano sarà ridotto d'ufficio al numero massimo di rate che garantiscano il rispetto dei minimali previsti (100€ per piani mensili e 300€ per piani trimestrali).

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi ad un tasso forfettario di rateizzazione pari al 2% annuo.

ARTICOLO 6 – MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

1. Cause di decadenza: Il debitore decade automaticamente dai benefici della definizione agevolata nei seguenti casi:
 - Mancato o insufficiente versamento della prima rata (o dell'unica soluzione) entro la scadenza stabilita;
 - Mancato o insufficiente versamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive.
2. Effetti della decadenza: In caso di decadenza, la definizione agevolata perde efficacia e:
 - Il debito residuo torna a essere dovuto nell'importo originario integrale, comprensivo di tutte le sanzioni e gli interessi precedentemente annullati;
 - I versamenti già effettuati nell'ambito della definizione agevolata sono acquisiti dall'Ente a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto;

Riprendono immediatamente le eventuali procedure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) per il recupero del credito residuo.

ARTICOLO 7 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza. La mancata rinuncia o la mancata indicazione di giudizi pendenti comporta l'inefficacia della definizione per i carichi interessati.